

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 897)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMONI e SALATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1964

Proroga del termine della facoltà di derogare alle norme in materia di appalti di opere pubbliche, previsto dalla legge 10 agosto 1964, n. 664

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 agosto 1964, n. 664, con la quale è data facoltà alle Amministrazioni, Aziende ed Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, di derogare alle norme contenute in detto articolo, scade il 31 dicembre 1964.

Venendo a mancare alle Amministrazioni interessate la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dalla suddetta legge tutti i lavori dovranno essere appaltati, affidati o concessi con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463.

I limiti nel tempo stabiliti dalla legge 10 agosto 1964, n. 664, risultano troppo angusti per normalizzare la situazione in materia di appalti di opere pubbliche poichè sussistono i motivi fin d'allora necessitanti.

Restano nella impossibilità di espletare le procedure per dar corso agli appalti prima della scadenza del termine della suddetta facoltà di deroga, molte Amministrazioni interessate già in possesso di progetti approvati, e pertanto al fine di evitare che detti progetti debbano essere nuovamente restituiti per l'inserimento delle quote di incidenza, previste dalla legge 21 giugno 1964, n. 463, con la conseguenza di notevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori, si chiede la proroga per altri sei mesi dei termini previsti dalla legge 10 agosto 1964, n. 664.

E sperabile ed auspicabile che nel frattempo siano accelerate le procedure per poter dare corso agli appalti ed arrivare alla scadenza della facoltà di deroga con tutti gli elaborati progettuali avviati a regolare corso.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il termine previsto dalla legge 10 agosto 1964, n. 664, è prorogato fino al 30 giugno 1965.